

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI 14

COMUNICATO UFFICIALE N. 11/D (Decisioni della Commissione Tesseramenti)

La Commissione Tesseramenti, nella riunione tenutasi a Roma il giorno 21 novembre 2011, ha adottato le seguenti decisioni:

Collegio composto dai Signori:

Avv. Guido Valori, Presidente; Dott. Massimo Procaccini, Avv. Fabio Sarandrea, Vice Presidenti; Avv. Giovanni Carrieri, Avv. Vincenzo Esposito Corona, Avv. Stefano Persichelli, Avv. Francesca Rinaldi, Componenti; Sig. Marco Cenciarelli, Segretario.

- 1) RECLAMO N.045 DEL SIG. UCCELLO JULIAN PAOLO (30.10.1986 matr. FIGC 4339789) AVVERSO LA REVOCA DEL TESSERAMENTO IN FAVORE DELLA SOCIETÀ F.C. CROTONE S.R.L. - DISPOSTA DALLA F.I.G.C. CON PROVVEDIMENTO DEL 20.06.2011.**

Ordinanza.

- 2) RECLAMO N.004 DELLA SOCIETÀ C.S.R. D. AZALEE CONTRO CATTANEO GIULIA (29.08.1982 matr. FIGC 4787755) AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SVINCOLO (EX ART. 108 N.O.I.F.) ADOTTATO DAL C.R. LOMBARDIA.**

Ordinanza.

- 3) RECLAMO N.029 DELL' A.S.D. C.F. GERFIN CAMPANIA AVVERSO LE CALCIATRICI ALESSIO IOLANDA (28.01.1969 matr. FIGC 3165), BISOGNO AURORA (12.09.1982 matr. FIGC 3259391), CAMMARDELLA SONIA (16.12.1981), DI LIETO PATRIZIA (04.01.1968 matr. FIGC 3161), LANDI SERENA (04.06.1981 matr. FIGC 3264759) E OLIVIERI STELLA (23.11.1985 matr. FIGC 3723279) AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SVINCOLO (EX ART. 32 BIS N.O.I.F.) ADOTTATO DAL C.R. CAMPANIA.**

La Commissione Tesseramenti dichiara inammissibile il reclamo.

- 4) RECLAMO N.041 DEL SIG. FEDELI ANGELO CONTRO LA SOCIETÀ A.S.D. SAN DONATO PONTINO TENDENTE AD OTTENERE L'ANNULLAMENTO DEL TESSERAMENTO DEL CALCIATORE FEDELI MANUEL (12.12.1994 matr. FIGC 6787634).**

La Commissione Tesseramenti dichiara inammissibile il reclamo.
Ordina incamerarsi la tassa reclamo.

- 5) RECLAMO N.035 DELL'A.S.D. CALCIO A 5 IMOLA CONTRO IL CALCIATORE BIANCONCINI FRANCESCO (19.06.1992 matr. FIGC 4046488) AVVERSO IL PROVVEDIMENTO SVINCOLO (EX ART. 109 N.O.I.F.) ADOTTATO DALLA DIVISIONE NAZIONALE CALCIO A 5.**

La Commissione Tesseramenti dichiara inammissibile il reclamo.

- 6) RECLAMO N.036 DEL CALCIATORE PINELLO MATTEO (06.10.1992 matr. FIGC 4190166) CONTRO L'A.C.D. CITTÀ DI CASTEDACCIA TENDENTE AD OTTENERE L'ANNULLAMENTO DEL TESSERAMENTO.**

La Commissione Tesseramenti dichiara inammissibile il reclamo per cessata materia del contendere.

Ordina incamerarsi la tassa reclamo.

- 7) RECLAMO N.038 DEL SIG. URBINELLI FULVIO CONTRO L'A.S.D. MARIGNANO CALCIO TENDENTE AD OTTENERE L'ANNULLAMENTO DEL TESSERAMENTO DEL CALCIATORE URBINELLI WILLIAM (10.08.1995 matr. FIGC 4654519).**

La Commissione Tesseramenti dichiara inammissibile il reclamo.

Ordina incamerarsi la tassa reclamo.

- 8) RECLAMO N.040 DEI SIGG.RI CIONNA DAMIANO E MAGNINI LUCIA CONTRO LA S.S.D. BORGHETTO TENDENTE AD OTTENERE L'ANNULLAMENTO DEL TESSERAMENTO DEL CALCIATORE CIONNA FLAVIANO (16.02.1995 matr. FIGC 4242652).**

La Commissione Tesseramenti dichiara inammissibile il reclamo.

- 9) RECLAMO N. 042 DEI SIGG.RI DI DOMENICO CIRO E RINALDI ANNUNZIATA TENDENTE AD OTTENERE L'ANNULLAMENTO DEL TESSERAMENTO IN FAVORE DELL'A.S.D. MARIANO KELLER E LA SUCCESSIVA DECLARATORIA DI VALIDITÀ DEL TESSERAMENTO IN FAVORE DELLA S.S. JUVÉ STABIA DEL CALCIATORE DI DOMENICO FABIO (12.01.1996 matr. FIGC 5388401).**

La Commissione Tesseramenti dichiara inammissibile il reclamo per cessata materia del contendere.

Ordina incamerarsi la tassa reclamo.

- 10) RECLAMO N.044 DEL CALCIATORE PALUMBO DAVIDE (11.03.1992 matr. FIGC 4413696) CONTRO L'U.S.D. VIDARDESE TENDENTE AD OTTENERE LO SVINCOLO (EX ART. 111 N.O.I.F.).**

La Commissione Tesseramenti dichiara inammissibile il reclamo.
Ordina incamerarsi la tassa reclamo.

**11)RECLAMO N.046 DELLA SOCIETÀ CAMALEONTE CALCIO A.S.D. TENDENTE
AD OTTENERE LA DECLARATORIA DI VALIDITÀ DEL TESSERAMENTO DEL
CALCIATORE BORBONE MASSIMILIANO (25.11.1987 matr. FIGC 3913824).**

Ordinanza.

IL PRESIDENTE
Guido Valori

Publicato in Roma 22 novembre 2011

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE FEDERALE
Giancarlo Abete